

**ASET**AZIENDA  
SERVIZI  
SUL TERRITORIO**CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO****Art. 1 – OGGETTO**

Oggetto del presente contratto è la fornitura del Servizio Idrico Integrato, comprendente la fornitura dell'acqua per gli usi civili - domestici e non domestici - e per tutti gli altri usi, il servizio di fognatura e quello di depurazione nei limiti dell'estensione e delle potenzialità dei propri impianti, a chiunque ne faccia richiesta, alle condizioni di fornitura previste nel presente documento e nel rispetto di quanto stabilito nella "Carta dei Servizi" e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigenti, disponibili al link <https://www.asetservizi.it/servizio-idrico-integrato/>.

Il Cliente accetta per patto espresso con questo contratto, tutte le norme regolamentari vigenti, di cui si dichiara edotto, e quante altre siano emanate con riferimento all'oggetto del contratto, da Aset Spa o da altra Autorità competente, nessuna esclusa o eccettuata, a qualsiasi finalità introdotta, relativa sia a variazione di entità tariffarie o modalità di fatturazione, sia relative a limitazione di facoltà o interruzione di nuovi obblighi.

L'utente riconosce la facoltà al personale di ASET Spa, al personale di altri operatori, enti, persone fisiche o giuridiche da esso formalmente delegate, comunque muniti di idoneo cartellino di riconoscimento, di accedere alla proprietà privata, per effettuare le operazioni di servizio, quali lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture di proprietà di ASET Spa, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura.

**Art. 2 - USO DEI SERVIZI FORNITI****2.1 - Usi consentiti**

Per servizio idrico si intende l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

Il servizio viene attivato in seguito alla richiesta di fornitura, nella quale vengono dichiarate dall'utente le condizioni di utilizzo del servizio stesso. L'utente non può utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli previsti in contratto, né cederla a terzi a nessun titolo.

Ogni modifica negli utilizzi da parte dell'utente deve essere da questo preventivamente comunicata al Gestore che provvederà ad aggiornare il contratto di somministrazione o a stipulare un nuovo contratto, qualora quello esistente si riveli inadeguato.

Nel caso in cui Aset Spa rilevi delle variazioni d'uso non comunicate, potrà rifatturare i consumi dell'utenza secondo i corretti valori tariffari a decorrere dal giorno in cui la modifica è stata dichiarata con autocertificazione o accertata da Aset Spa.

**2.2 – Variazione di residenza**

Nel caso specifico di variazione d'uso da "non residente" a "residente" o viceversa, l'utente dovrà comunicare ad Aset Spa la variazione di residenza, presentando la relativa autocertificazione o idonea certificazione. Aset Spa rimane sollevata dal mancato aggiornamento della tariffa nel caso non venga in possesso di tale documentazione.

Nei casi di variazione del Numero di componenti il nucleo familiare residente o di variazione d'uso da "non residente" a "residente" o viceversa, il Gestore applicherà la quota variabile del servizio acquedotto, riparametrata in funzione di detta variazione, come segue, qualora la variazione non sia già stata recepita dal gestore stesso, mediante eventuale aggiornamento periodico:

- a) a decorrere dalla data in cui è avvenuta la variazione, se la comunicazione viene presentata entro i 60 giorni dall'effettiva modifica;
- b) a decorrere dalla data di comunicazione da parte dell'utenza, se la comunicazione viene presentata trascorsi i 60 giorni dall'effettiva modifica.

**2.3- Obbligo di allaccio alla rete fognaria**

Gli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate e gli scarichi di acque reflue industriali - relativamente a quelli contenenti esclusivamente inquinanti compatibili - posti all'interno delle zone servite da pubblica fognatura, dovranno obbligatoriamente essere immessi nella medesima a mezzo di apposita canalizzazione, qualora il tracciato minimo, individuato dal Gestore, dal confine di proprietà alla pubblica fognatura, sia inferiore a 100 m.

Sono inoltre obbligati all'allacciamento alla rete fognaria i proprietari di insediamenti già esistenti, allacciati o meno alla rete acquedottistica, o per essi i titolari delle attività ivi svolte, quando, a seguito dell'avvenuta estensione della rete fognaria, di iniziativa pubblica o privata, si realizzino le condizioni di cui sopra, tali da consentire il collegamento degli scarichi alla rete fognaria.

In conformità all'art. 41, c. 11, delle NTA del PTA, entro un anno dall'ultimazione dei collettori principali, devono essere eseguiti tutti gli allacciamenti privati, ad eccezione delle situazioni in cui non è presente o risulti inattivo il depuratore finale. Il gestore provvede a segnalare l'obbligo all'utente ed al Comune competente per territorio. Trascorso un anno dalla comunicazione, in caso di mancata realizzazione delle opere di allacciamento da parte dell'utente, il gestore invita il Comune ad attivare le azioni di competenza.

**Art. 3 - MODALITA' DI FORNITURA****3.1- Apparecchi di misura e controllo**

Gli apparecchi di misura sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore, che ne stabilisce il tipo ed il calibro in relazione alla natura della fornitura e restano di proprietà del Gestore. Il Gestore ha inoltre la facoltà di sostituire i contatori per necessità tecniche e di malfunzionamento. L'Utente è tenuto ad osservare i doveri di custodia di cui agli artt. 1768 ss. del codice civile nei confronti del misuratore ed è pertanto responsabile della sua buona conservazione e dell'integrità dei sigilli. Il Cliente ha l'obbligo di mantenere accessibile, sgombrato e pulito l'alloggiamento del misuratore, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione, oltre a dover adottare tutte le cautele necessarie a riparare l'intero gruppo di misura dalle insidie del gelo. Lo stesso è tenuto a preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per danneggiamento, dolo o incuria ad eccezione dei casi imputabili al caso fortuito o a dolo di terzi. L'utente dovrà garantire l'accesso ai propri impianti ed al contatore installato entro la proprietà privata per le necessarie verifiche e la rilevazione dei consumi che il Gestore eseguirà a mezzo di propri incaricati muniti di tesserino di riconoscimento.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori sono a carico del Gestore. In caso di danneggiamento per dolo o incuria, i costi sono a carico dell'Utente. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del Gestore ed esclusivamente per mezzo dei suoi dipendenti o incaricati. Qualora il Cliente ritenga irregolare il funzionamento del contatore, potrà richiedere al Gestore di disporre le opportune verifiche in loco o presso un laboratorio certificato. Quando il contatore viene sottoposto alla prova banco, lo stesso viene sostituito contestualmente con uno nuovo.

Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, le spese della procedura di verifica, così come determinate dal Gestore, saranno a carico dell'utente e verranno addebitate in fattura. Nel caso la verifica dimostri un irregolare funzionamento del contatore, ed in tutti i casi in cui il contatore risulti guasto o mal funzionante il Gestore provvede alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati. Tale ricostruzione verrà effettuata ai sensi dell'art. 11.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 218/2016/R/IDR del 05/05/2016 (TIMSII) mediante il consumo stimato Cs come descritto al comma 11.1, a partire dalla data dell'ultimo dato di misura disponibile. In ogni caso, qualora il contatore si arresti o mostri segni di irregolarità di funzionamento, è fatto obbligo all'Utente di darne immediato avviso ad Aset Spa; il consumo relativo al periodo di blocco o irregolare funzionamento del contatore verrà calcolato ai sensi dell'art. 11.3 del TIMSII.

### 3.2- Sospensione della fornitura

Il Gestore, si riserva il diritto di sospendere la somministrazione del servizio nei seguenti casi:

- a) accesso impedito agli operatori tecnici del Gestore per il campionamento e/o controllo e verifica che si rendano necessari;
- b) mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dal Gestore o contenute nei provvedimenti di autorizzazione o agli obblighi o prescrizioni del presente regolamento;
- c) quando l'impianto interno dell'utente sia dichiarato non conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti e comunque sia tale da costituire pericolo reale ed immediato per la sicurezza della distribuzione in rete o per la incolumità dell'utente e/o di terzi;
- d) accertamento di fatti lesivi per gli impianti e la rete fognaria e/o acquedottistica e prelievi abusivi;
- e) allacciamento non autorizzato al Servizio Idrico Integrato;
- f) arbitraria o non autorizzata modifica di uno degli elementi costitutivi dell'allacciamento;
- g) modifiche delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dell'utenza rispetto alle condizioni indicate all'atto dell'autorizzazione o della sottoscrizione della richiesta di fornitura e non autorizzate preventivamente dal Gestore;
- h) manomissione dei sigilli del Gestore e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore privato e/o del Gestore;
- i) in caso di morosità dell'utente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n°311/2019 e ss.mm.ii e dalla carta del SII dei gestori dell'AAto 1 vigente;
- j) mancato invio, nei tempi previsti dal presente Regolamento, della dichiarazione di conformità dell'impianto per le nuove attivazioni di fornitura.

### 3.3 - Sospensione della fornitura per motivi tecnici o per motivi di sicurezza

Aset Spa potrà sospendere o limitare la fornitura dell'acqua potabile solo per causa di forza maggiore (fra queste compresi scioperi ed eventi naturali), ma anche per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire sulla rete di distribuzione: tali sospensioni saranno limitate al tempo strettamente indispensabile in modo tale da creare il minor aggravio possibile all'utente.

Gli interventi di manutenzione programmata che comportino la sospensione della somministrazione verranno preannunciati da Aset Spa agli utenti con congruo preavviso: i tempi minimi di preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono fissati dalla Regolamentazione vigente.

Le sospensioni parziali o totali della fornitura dovute a cause di forza maggiore o ad interventi di manutenzione programmata non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere e natura, se compiuti nel rispetto di quanto previsto dalla Regolamentazione e in assenza di dolo o colpa grave del Gestore.

## Art. 4 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI

### 4.1- Unità di misura

L'unità di misura è il metro cubo (m<sup>3</sup>).

### 4.2 - Determinazione dei consumi

I consumi vengono determinati sulla base della lettura del contatore d'utenza rilevata da personale di Aset Spa o da questo incaricato, oppure comunicata dall'utente.

Il gestore è tenuto a garantire la periodicità di lettura dei misuratori sulla base dei consumi medi annui dell'utente finale.

Il gestore inoltre mette a disposizione degli utenti finali la possibilità di comunicare l'autolettura dei misuratori di utenza, con le seguenti modalità:

- direttamente dal sito, accedendo all'area riservata ai clienti Aset: <https://sportelloweb.asetservizi.it>
- utilizzando il numero verde 800 399 199 (gratuito da telefono fisso o cellulare)
- via SMS al numero 388 805 7685 scrivendo nel testo del messaggio: <codice di servizio> <uno spazio> <valore della lettura>
- presso gli Sportelli Aset presenti sul territorio

La trasmissione attraverso questi canali consente di ricevere immediato riscontro in merito alla validazione o meno dell'autolettura.

Aset Spa ha comunque facoltà di eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

L'utente è tenuto a comunicare la lettura del proprio contatore nei casi in cui il personale addetto al rilevamento delle letture, per ragioni non imputabili al Gestore, non possa accedere al contatore. In caso di mancato ricevimento della lettura in tempo utile per il calcolo della fattura, Aset Spa è autorizzata a determinare il consumo ai fini della fatturazione sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Nel caso di variazioni del prezzo del servizio dovute a modifiche delle tariffe o dell'incidenza fiscale, Aset Spa determina i consumi relativi alle tariffe di competenza in base al criterio del calcolo proporzionale dei consumi secondo il metodo del pro-die, ovvero attraverso l'attribuzione dei volumi su base giornaliera. Gli scaglionamenti di consumo, definiti su base annua, vengono pertanto adattati in funzione del numero dei giorni fatturati in bolletta, senza un conguaglio annuale.

## Art.5 - CONDIZIONI TARIFFARIE

### 5.1-Corrispettivi per il servizio di fornitura dell'acqua potabile

La tariffa del servizio acquedotto è differenziata per tipologia di utenza, prevedendo una macro distinzione tra usi domestici e usi diversi dal domestico in modo da tenere conto della diversa destinazione dell'uso della risorsa e sono articolate per fasce di consumo. E' inoltre prevista l'applicazione di una quota fissa, calcolata indipendentemente dai consumi, e addebitata in proporzione al periodo fatturato in bolletta e suddivisa nelle componenti acquedotto, fognatura e depurazione;

Le tariffe sono annualmente deliberate dall'Autorità competente, che le determina in funzione dei criteri di volta in volta adottati in base alle disposizioni vigenti.

Gli utenti che si approvvigionano di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare al gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente per la tutela delle acque.

Contestualmente ai consumi potranno essere inseriti direttamente in fattura altri importi accessori quali: corrispettivi per servizi forniti dal Gestore, addebiti di spese sostenute da Aset Spa, arrotondamenti degli importi fatturati, eventuali rimborsi, ecc.

## **Art. 6 – FATTURAZIONE**

Il gestore deve garantire la periodicità di fatturazione ed emettere il numero minimo di bollette all'anno, in funzione dei consumi. L'emissione della bolletta è effettuata sulla base di un calendario pianificato dal Gestore.

Il consumo viene fatturato in ragione di quanto indicato dal contatore e secondo le rilevazioni fatte dal Gestore o sulla base delle autoletture fornite dall'Utente, salvi i casi di anomalia o impossibilità della rilevazione dei consumi. In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura, il Gestore procede alla stima del consumo sulla base del Consumo Medio Annuo dell'Utente come definito dalla autorità competente.

Il Gestore effettua il conguaglio delle bollette emesse in acconto con la prima lettura utile in suo possesso, addebitando o accreditando all'Utente la differenza degli importi calcolati sull'effettivo consumo e quello presunto addebitato con le bollette di acconto.

Il Gestore applica le tariffe predisposte dall'Ente d'Ambito ed approvate in via definitiva dall'ARERA. La quota fissa, anche in assenza di consumo ed in relazione alla tipologia di utilizzo, deve essere in ogni caso pagata dall'Utente.

## **Art. 7 – PAGAMENTI**

L'utente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro la scadenza indicata sulle fatture. In caso di ritardato pagamento delle fatture, Aset Spa ha il diritto di esigere, sugli importi fatturati, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'art.2 del D.lgs 213/98, aumentato di 3 punti percentuali.

In caso di omesso pagamento delle somme fatturate, il Gestore procede all'attivazione delle procedure di recupero del credito come definite dalla deliberazione ARERA n°311/2019/R/IDR del 16/07/2019 e ss.mm.ii.

E' fatta salva in ogni caso qualsiasi azione per il recupero del credito in sede legale con carico al Cliente di ogni onere e spesa. Le bollette devono essere pagate integralmente, salvo rimborso di quanto venisse accertato come non dovuto.

## **Art. 8 – GARANZIE**

A garanzia delle obbligazioni assunte, l'Utente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale fruttifero. Non sono soggetti al versamento gli utenti con consumi annui fino a 500 mc che abbiano attivato la domiciliazione bancaria o postale. Il deposito cauzionale versato, le cui modalità di quantificazione ed applicazione sono determinate ai sensi della Delibera A.R.E.R.A. n.86/2013/R/Idr e ss.mm.ii., verrà accreditato nella fattura di cessazione del servizio ovvero in caso di attivazione della domiciliazione bancaria o postale, verrà restituito nella prima fattura utile.

In caso di morosità dell'utente, il Gestore si riserva la possibilità di trattenere tale somma fino alla concorrenza dei propri crediti e provvedere all'addebito di nuovo deposito, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente regolamento e della legge.

## **Art. 9 - DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO**

I contratti di somministrazione decorrono dalla data della stipula, scadono il 31 dicembre di ogni anno e si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno, salvo disdetta o pattuizioni diverse per casi particolari che devono essere esplicitamente indicati nel contratto stesso in deroga alle norme generali.

L'Utente è tenuto a presentare regolare richiesta di disattivazione della fornitura, secondo modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente in materia di qualità contrattuale e messe a disposizione dal Gestore. La cessazione comporta la disattivazione della fornitura con la sigillatura e/o la rimozione del misuratore e la cessazione del rapporto contrattuale.

Nel caso in cui l'utente non permetta l'accesso al contatore per l'interruzione della fornitura, la volontà di cessazione espressa dall'utente finale si intende annullata. L'utente rimane titolare dell'utenza e pertanto responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Il titolare di un'utenza è tenuto a comunicare il recesso dal contratto di utenza quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile. In mancanza l'utente rimane responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati. Il contratto cessa quando, pur senza formale disdetta da parte dell'utente precedente, altri facciano la richiesta di sottoscrivere un contratto per la medesima fornitura.

In nessun caso la disdetta e la successione di terzi nell'utenza potrà essere utilizzata quale pretesto per non pagare fatture scadute di Aset Spa: pertanto l'utente che abbia ancora un debito verso Aset Spa, potrebbe non ottenere, neppure per interposta persona, o a nome di familiare convivente, la riattivazione della fornitura, ovvero altra fornitura, nè, qualora l'abbia ugualmente ed erroneamente ottenuta, continuare a fruirne.

## **Art. 10 – VOLTURA/SUBENTRO**

L'utente che subentra nella fornitura deve darne comunicazione al Gestore e perfezionare la relativa Richiesta di Fornitura. In difetto di ciò, il consumo del servizio idrico integrato sarà considerato abusivo, rimanendo la responsabilità in capo all'intestatario precedente in caso di mancata disdetta e/o recesso. Le richieste di subentro/voltura a servizi di fornitura nei quali sussistano condizioni di morosità verranno accolte solo dopo la presentazione di idonea documentazione comprovante l'estraneità del subentrante alla situazione debitoria pregressa o il pagamento integrale del debito.

## **Art. 11 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Il Gestore procede alla risoluzione del contratto, con addebito immediato dei corrispettivi dovuti sino alla scadenza e degli eventuali maggiori oneri nei casi in cui:

- dopo l'intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso;
- le medesime utenze non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa.
- si accerti la manomissione dei sigilli o del codice identificativo e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio di misura. Tali operazioni daranno luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto.

## **Art. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' concessa fin da ora dall'utente l'adesione e l'autorizzazione ad Aset di cedere parzialmente e/o totalmente il contratto di somministrazione o quello relativo agli altri servizi forniti.

## **Art. 13 - CESSIONE DEI CREDITI**

Aset Spa dichiara che i crediti eventualmente vantati nei confronti dell'utente, indipendentemente dalla loro entità, potranno essere in tutto o in parte ceduti a terzi pro-solvendo o pro-soluto.

#### **Art. 14 – APPLICAZIONE DEL DIRITTO**

Per quanto non previsto nel presente contratto sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti con particolare riferimento al codice civile ed alle altre norme regolamentari in materia.

#### **Art. 15 - OBBLIGHI PRESENTI E FUTURI**

Il Cliente, con la sottoscrizione del contratto, accetta per patto espresso tutte le norme regolamentari vigenti-di cui si dichiara edotto- e quante altre siano emanate con riferimento all'oggetto del contratto, da Aset Spa o altra Autorità competente, nessuna esclusa o eccettuata, a qualsiasi finalità introdotta, relativa sia a variazione di entità tariffarie o modalità di fatturazione, sia relative a limitazione di facoltà o introduzione di nuovi obblighi.

#### **Art. 16 - FORO COMPETENTE**

Ogni controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Contratto sarà devoluta alla competenza territoriale esclusiva del foro di Pesaro.

Condizione obbligatoria di procedibilità della domanda giudiziale, è l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione.

**ASET S.p.A.**

**Il Cliente**

---

---

*Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 C.C. confermo le dichiarazioni esposte ed accetto le condizioni riportate agli articoli: 2.1-Usi consentiti; 3.2-Sospensione della fornitura; 7-Pagamenti; 9-Durata e cessazione del contratto; 11-Risoluzione contrattuale; 12-Cessione del contratto; 13-Cessione dei crediti; 13-Foro competente.*

**ASET S.p.A.**

**Il Cliente**

---

---